



COMUNE di ARDEA
Città Metropolitana di Roma Capitale

**NUOVO REGOLAMENTO GENERALE
PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE
COMUNALI.**

Approvato con D.C.C. n. _____ del _____



COMUNE di ARDEA

Città Metropolitana di Roma Capitale

INDICE

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Oggetto e scopo del regolamento

Art. 2: Limiti alla potestà regolamentare

TITOLO 2 : ENTRATE COMUNALI

Art. 3: Definizione delle entrate

Art. 4: Regolamentazione delle entrate

Art. 5: Determinazione aliquote, canoni, tariffe, prezzi e scadenze

Art. 6: Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

TITOLO 3: GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 7: Forme di gestione delle entrate

Art. 8: Soggetti responsabili delle entrate

Art. 9: Modalità di pagamento

Art. 10: Attività di verifica e controllo

Art. 11: Poteri ispettivi

Art. 12: Collaborazione tra servizi ed uffici comunali

Art. 13: Attività di liquidazione

Art. 14: Attività di accertamento

Art. 15: Sanzioni

Art. 16: Ravvedimento operoso

Art. 17: Forme di riscossione coattiva

Art. 18: Rateizzazioni

Art. 19: Rimborsi e compensazioni

TITOLO 4: ATTIVITÀ CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI



COMUNE di ARDEA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Art. 20: Rappresentanza dell'Ente in giudizio - Conciliazione giudiziale

Art. 21: Autotutela

Art. 22: Accertamento con adesione

Art. 23: Reclamo Mediazione

Art. 24: Procedimento relativo al reclamo/mediazione

Art. 25: Perfezionamento della procedura del reclamo/mediazione

TITOLO 5: DIRITTO D'INTERPELLO

Art. 26: Diritto d'Interpello

Art. 27: Presentazione dell'istanza di interpello

Art. 28: Contenuto dell'istanza di interpello

Art. 29: Adempimenti del Comune

Art. 30: Efficacia della risposta all'istanza di interpello

TITOLO 6: NORME FINALI

Art. 31: Clausola di adeguamento automatico e dinamico

Art. 32: Vigenza

Art. 33: Norma finale

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI



COMUNE di ARDEA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Articolo 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, nel rispetto dei principi dettati dal D.lgs. 267/2000 e dalla Legge 27 luglio 2000, n. 212 e s.m.i. e viene adottato nell'esercizio della potestà di cui all'Art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Le disposizioni che seguono individuano le entrate comunali, indicano le procedure e le modalità generali di gestione delle stesse, prevedono competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento di Contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.
3. Le presenti norme sono finalizzate al corretto reperimento delle risorse finanziarie, tributarie e patrimoniali, proteso a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio, nonché a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa.
4. Il presente regolamento, avente carattere generale, trova limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia si trovi disciplinata nell'apposito specifico regolamento sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale. In tal caso, il regolamento delle entrate, integra quelli specifici.

Articolo 2

Limiti alla potestà regolamentare

1. Con riferimento alle entrate tributarie il regolamento non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

TITOLO 2

ENTRATE COMUNALI

Articolo 3



COMUNE di ARDEA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate comunali disciplinate, in via generale, dal presente regolamento:
 - a) le entrate tributarie derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva di cui all'art. 23, della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime;
 - b) le entrate patrimoniali ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.
2. Sono esclusi dalle presenti disposizioni i trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Articolo 4

Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune è tenuto ad adottare, entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tali regolamenti, purché adottati entro il suddetto termine, avranno efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno di approvazione.
2. Il presente regolamento e i regolamenti adottati per la disciplina delle singole entrate debbono essere pubblicati nell'apposito portale informatico del Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro i termini stabiliti dalla legge.

Articolo 5

Determinazione aliquote, canoni, tariffe, prezzi e scadenze

1. Organo competente alla determinazione di aliquote, canoni, tariffe e prezzi è il consiglio comunale, salvo espressa diversa statuizione di legge.
2. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita deliberazione entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento o in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.



COMUNE di ARDEA

Città Metropolitana di Roma Capitale

3. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.

4. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per le prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistenti, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata almeno la copertura dei costi del servizio cui si riferiscono.

5. La delibera di approvazione, recante anche le scadenze per il relativo pagamento, deve essere adottata dall'organo competente ai sensi del comma 1 entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

6. In casi eccezionali legate ad emergenze nazionali o locali, la Giunta, con proprio provvedimento, può sospendere le scadenze fissate dai relativi regolamenti per il versamento di tributi ed imposte differendo i termini per l'adempimento, con successiva ratifica da parte del Consiglio Comunale.

Articolo 6

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il consiglio comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.

TITOLO 3

GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 7

Forme di gestione delle entrate



COMUNE di ARDEA

Città Metropolitana di Roma Capitale

1. Il Consiglio comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446:

a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli artt. 24, 25, e 26, della L. 8 giugno 1990, 142, con facoltà di avvalersi di soggetti esterni qualificati per le sole attività di supporto;

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la gestione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di gestione, accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;



COMUNE di ARDEA

Città Metropolitana di Roma Capitale

2. L'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
3. Il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.
4. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini negli organi di gestione delle aziende nonché delle società miste costituite o partecipate in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 8

Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'ente i funzionari responsabili del servizio al quale risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta del servizio medesimo.
2. Il funzionario responsabile cura tutte operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di riscossione, di accertamento nonché sanzionatoria.
3. Il funzionario responsabile appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate.
4. In caso di gestione del tributo affidata a terzi mediante concessione, i compiti e le responsabilità proprie del funzionario responsabile sono attribuite alla società che gestisce il servizio delle entrate. Il Comune individua un funzionario interno addetto alla verifica ed al controllo periodico sull'attività svolta dal concessionario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti dal capitolato.
3. L'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate tributarie è riservato al "Funzionario Responsabile" di ciascun tributo, designato dalla Giunta Comunale. Esso è responsabile Unico:



COMUNE di ARDEA

Città Metropolitana di Roma Capitale

- a) del rispetto delle norme regolamentari proprie del tributo;
- b) del rispetto del presente regolamento.

4. I Funzionari Responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario ai sensi dei precedenti commi, trasmettendo all'area finanziaria copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata come previsto dall'Art. 179, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Articolo 9

Modalità di pagamento

1. In via generale, e ferme restando le eventuali diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

- a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
- b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune, ovvero al soggetto incaricato del servizio;
- c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti, ed altre modalità similari tramite istituti postali, bancari e creditizi a favore della Tesoriera comunale, ovvero del soggetto incaricato del servizio;
- d) mediante assegno bancario non trasferibile intestato al Comune ovvero al soggetto incaricato del servizio, fermo restando che qualora risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, giusto quanto previsto dall'art. 24, comma 39, della Legge 27.12.1997, 449.
- e) mediante carta di credito o bancomat di istituto finanziario convenzionato con la Tesoreria Comunale ovvero con il soggetto incaricato del servizio.
- f) tramite procedure telematiche (Pago PA).

2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto intestate alla tesoreria, ovvero al soggetto incaricato del servizio, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" stabilita nel giorno successivo a quello di scadenza medesimo.



COMUNE di ARDEA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Articolo 10

Attività di verifica e controllo

1. E' Obbligo del Comune o del Soggetto incaricato del servizio di verificare quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto a titolo di tributi, canoni o corrispettivi, mediante un'attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio.
2. I responsabili di ciascuna entrata, ovvero il soggetto incaricato del servizio, provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n. 241/90 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13. In particolare il funzionario responsabile deve utilizzare in modo razionale risorse umane e strumentali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.
4. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.
5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante l'ausilio di soggetti esterni all'ente secondo quanto previsto nell'art. 52 del D.lgs. n. 446/97.
6. I controlli vengono effettuati sulla base degli obiettivi individuati dalla Giunta comunale in sede di approvazione del PEG ovvero con delibera successiva, tenuto conto delle scadenze di legge, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributi e degli altri uffici che gestiscono a qualunque titolo le entrate comunali.

Articolo 11

Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui l'articolo precedente gli enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.



COMUNE di ARDEA

Città Metropolitana di Roma Capitale

2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata pur quando impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

Articolo 12

Collaborazione tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributi e dagli uffici che gestiscono le entrate extratributarie, ovvero al soggetto incaricato del servizio, nell'esercizio dell'attività di accertamento. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile, ovvero il rappresentante del soggetto incaricato del servizio, ne informa i dirigenti competenti, per l'adozione dei necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.

2. In particolare, i soggetti privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributi, ovvero al soggetto incaricato del servizio, con modalità da concordarsi tra gli uffici interessati.

Articolo 13

Attività di liquidazione

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie o patrimoniali è svolta dal Comune, ovvero dal soggetto incaricato del servizio, nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino, previa pubblicazione delle aliquote, delle tariffe, dei canoni e dei prezzi pubblici riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio, fornendo al cittadino tutte le informazioni e i chiarimenti necessari.

2. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura del Comune ovvero dal soggetto incaricato del servizio, comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.

3. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di liquidazione, questo dovrà essere in forma scritta, con la indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della



COMUNE di ARDEA

Città Metropolitana di Roma Capitale

esatta individuazione del debito, con comunicazione dell'atto a mezzo del messo comunale, di raccomandata postale con avviso di ricevimento nonché tramite PEC nelle forme indicate dalla legge.

4. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandole negli appositi regolamenti.

Articolo 14

Attività di accertamento

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie o patrimoniali è svolta dal Comune, ovvero dal soggetto incaricato del servizio, nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino ed è effettuata nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi.

2. Il provvedimento di accertamento, dovrà avere la forma scritta ed essere adeguatamente motivato, indicando tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito, nonché tutti gli elementi che costituiscono il presupposto d'imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.

3. Mediante avviso di accertamento il Comune, ovvero il soggetto incaricato del servizio:

- a) procede alla rettifica della dichiarazione in caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
- b) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione.
- c) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
- d) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento e provvede al calcolo degli interessi

4. La notificazione al destinatario dell'atto di accertamento deve essere effettuata o tramite messo comunale o mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento, nonché tramite PEC nelle forme indicate dalla legge.

5. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'Art. 2729, del codice civile.



COMUNE di ARDEA

Città Metropolitana di Roma Capitale

6. L'attività di accertamento e riscossione, per gli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, concernenti somme aventi natura tributaria e patrimoniale (*ad eccezione delle sanzioni da Codice della Strada*), è regolata dalle disposizioni di cui al comma 792, della Legge del 27/12/2019, n. 160, secondo i seguenti criteri:

a) Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono contenere la contestuale intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie”. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, da parte del soggetto incaricato della riscossione forzata.

b) L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari da parte del soggetto incaricato della riscossione forzata, ad esclusione degli avvisi emessi per somme inferiori a 10 euro.

c) Per il recupero di importi fino ad € 10.000,00, dopo che l'atto è divenuto titolo esecutivo, prima di attivare la procedura esecutiva e cautelare l'ente invia un sollecito di pagamento con cui si avvisa il debitore che, qualora non si provveda al pagamento entro ulteriori trenta giorni, saranno attivate le procedure di cui sopra.

d) su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri della riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data di pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.



COMUNE di ARDEA

Città Metropolitana di Roma Capitale

e) sono posti a carico del debitore gli oneri di riscossione, nonché le spese di notifica ed esecutive come indicate dal comma 803, lettere a) e b), art. 1 L. 160/2019.

Ai fini di cui alla citata lettera b) l'ufficio competente all'emissione dell'accertamento quantifica periodicamente i costi sostenuti dall'ente per i servizi di stampa, imbustamento, postalizzazione, spedizione e notifica degli atti predetti.

7. In caso di omissione totale o parziale di somme non aventi natura tributaria, l'Ufficio di competenza effettua con atto scritto un sollecito di pagamento nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, assegnando un termine di 30 giorni per l'adempimento, salvo diverse disposizioni previste dai regolamenti specifici.

8. Successivamente alla scadenza del termine previsto al comma precedente, in caso di mancato pagamento, l'Ufficio invia la contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardo del pagamento di somme non aventi natura tributaria. Tale contestazione ha natura di diffida ad adempiere. La contestazione deve essere effettuata con atto scritto nel quale devono essere indicati tutti gli elementi necessari al destinatario ai fini della precisa individuazione del debito originario, gli interessi legali, le eventuali sanzioni o penali previste per mancato pagamento, le spese di notifica, postali e accessorie, nonché l'ulteriore termine di 60 giorni assegnato per l'adempimento, salvo diverse disposizioni previste da regolamenti specifici.

9. Gli atti di cui ai commi precedenti sono comunicati ai destinatari mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, là dove prevista. In caso di esito negativo la notificazione può essere effettuata dai messi comunali. L'atto è comunque esecutivo in termini di legge espletate le procedure di cui agli artt. 137 e ss. del c.p.c. ed assume natura di titolo esecutivo come specificato al comma 6, lettera a), del presente articolo.

Articolo 15

Sanzioni

1. Le sanzioni relative a entrate tributarie sono irrogate nel rispetto dei principi stabiliti nei decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 23 dicembre 1997 e sono graduate con i regolamenti relativi al singolo tributo, sulla base dei limiti minimi e massimi previsti dalle leggi che disciplinano le singole entrate.



COMUNE di ARDEA

Città Metropolitana di Roma Capitale

2. Quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata tributaria risultano commessi dal contribuente per effetto di precedenti ritardi, errori o omissioni imputabili all'amministrazione, o negli altri casi individuati dallo Statuto del Contribuente il funzionario, ovvero il soggetto incaricato del servizio, non procede all'irrogazione delle sanzioni ma unicamente all'accertamento del maggior tributo dovuto, nel rispetto dei principi di collaborazione e di buona fede tra contribuente e Amministrazione.

3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari a 1/3 della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie (*ex art. 15, comma 1, del D.lgs. n. 218/97*). La stessa riduzione delle sanzioni è applicabile nel caso si addivenga alla definizione delle sole sanzioni entro il termine previsto per la proposizione del ricorso (*ex art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 472/97*).

4. Ai fini del riconoscimento del beneficio della riduzione della sanzione di cui al comma che precede, il pagamento deve essere effettuato entro i termini per la presentazione del ricorso, dandone visibilità all'Ente nei dieci giorni successivi al pagamento, a mezzo deposito al protocollo dell'Ente, anche tramite PEC.

5. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

Art. 16

Ravvedimento operoso

1. Per la disciplina del ravvedimento operoso, riferito alla disciplina delle entrate tributarie, si applicano le disposizioni di cui all'Art. 13, del D.lgs. n. 472/1997 e s.m.i.

2. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione; qualora il versamento intervenga



COMUNE di ARDEA

Città Metropolitana di Roma Capitale

entro il 14° giorno dalla scadenza naturale del versamento, si applica la sanzione pari allo 0,1% giornaliero (ravvedimento sprint);

b) ad 1/9 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro 90 giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;

c) ad 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dalla omissione o dall'errore;

d) ad 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

e) ad 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dalla omissione o dall'errore e comunque entro il termine dell'accertamento;

f) ad 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'art. 24, della legge 7 gennaio 1929, n. 4;

g) ad 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni;

3. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente Articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.



COMUNE di ARDEA

Città Metropolitana di Roma Capitale

4. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Articolo 17

Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate viene effettuata con la procedura di cui al D.P.R. n. 602/73, se affidata ai concessionari del servizio della riscossione, ovvero con quella indicata dal R.D. n. 639/1910, se svolta in proprio dall'Ente Locale o affidata agli altri soggetti menzionati nell'art. 52 del D.lgs. n. 446/97.

2. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario, ovvero il soggetto incaricato del servizio, dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

3. È stabilito in 30,00 euro complessivi, compresi gli interessi, spese ed altri accessori, il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate.

Articolo 18

Rateizzazioni

1. Per i debiti di natura tributaria per i quali sia stato emesso regolare avviso di accertamento entro il 31 dicembre 2019, il contribuente, accettando la pretesa tributaria, può richiedere al Comune il pagamento dilazionato dello stesso. Il recupero del tributo evaso avviene mediante pagamento alle condizioni previste dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 17/07/2015.

2. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle medesime condizioni riportate al precedente comma.

3. In osservanza dei commi 796 e ss., dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e con effetto sui soli atti emessi dalla predetta data, si applicano le seguenti disposizioni sulle dilazioni di pagamento, relativamente ai debitori di somme certe, liquide ed



COMUNE di ARDEA

Città Metropolitana di Roma Capitale

esigibili, aventi e non aventi natura tributaria, a condizione che i debitori stessi versino in una condizione di temporanea ed obiettiva difficoltà:

- a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- f) oltre euro 20.000,00 da trentasette a sessanta rate mensili.

4. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma precedente, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo che non può comunque superare la massima rateazione concedibile per lo scaglione di riferimento, a condizione che non sia intervenuta la decadenza dal beneficio della rateizzazione ai sensi del successivo comma.

5. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate e le procedure esecutive in atto che verranno comunque riattivate a seguito della decadenza del beneficio.

6. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

7. La rateazione di cui ai commi 3 e ss. del presente articolo è concessa alle seguenti condizioni e limiti:

- a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni, anche riferite agli atti di cui al comma 1. Il carico può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data vengono integralmente saldate.
- b) essere in regola con piani di rateizzazione già concessi e non essere incorsi in casi di decadenza così come disciplinati dal presente Regolamento;



COMUNE di ARDEA

Città Metropolitana di Roma Capitale

- c) applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi, o in mancanza, nella misura legale;
- d) esclusione della possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento della singola rata.

8. I richiedenti comprovano la situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà economica presentando idonea documentazione da cui si evinca un eccessivo carico tributario, una grave situazione economica e reddituale, scarsa liquidità, perdita di occupazione negli ultimi 12 mesi, chiusura attività anche temporanea per eventi straordinari, ed altre situazioni similari. Tutte le dichiarazioni rese ai sensi del presente comma potranno essere sottoposte a verifica o controllo da parte dell'Ufficio preposto.

9. Nel caso in cui l'ammontare del debito risulti superiore a 20.000/00 euro è necessaria la previa presentazione di idonea garanzia (garanzia fideiussoria, ipoteca volontaria, ecc.).

10. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi dei commi precedenti, scadono l'ultimo giorno del mese, salvo i casi indicati dalla Legge.

Articolo 19

Rimborsi e compensazioni

1. Al rimborso o alla compensazione di somme effettivamente versate e risultate non dovute provvede su richiesta dell'interessato, entro 180 giorni dalla stessa, il Funzionario Responsabile del Tributo o il Responsabile dell'Ufficio in caso di entrate non tributarie.

2. A norma dell'Art. 23, del D.lgs. n. 472/97, nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido vantino un credito nei confronti dell'Ente, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o irrogazione della sanzione, o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi.

3. Il Comune dispone il rimborso delle somme spettanti ai contribuenti a norma del precedente comma, previa verifica dei presupposti di fatto e di diritto, nonché previa verifica circa il regolare versamento di tutti gli importi dovuti all'ente per imposte, tributi, tasse, anche relativi agli anni pregressi.



COMUNE di ARDEA

Città Metropolitana di Roma Capitale

4. Rispetto alle somme versate in eccesso dal contribuente, è possibile provvedere alla compensazione con gli importi dovuti per le annualità successive ovvero per annualità pregresse, accertate e non, purché la presentazione della relativa istanza da parte del contribuente pervenga entro i termini prescrizionali.

TITOLO 4

ATTIVITÀ CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 20

Rappresentanza dell'Ente in giudizio - Conciliazione giudiziale

1. Nelle controversie giudiziarie l'organo di rappresentanza del Comune è individuato a norma dello Statuto, fatta salva ogni diversa disposizione di legge che regola la specifica materia tributaria.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'ente può:

- procedere alla nomina di professionisti esperti in materia tributaria nel rispetto e secondo le procedure di cui al “Regolamento comunale per la disciplina del conferimento degli incarichi di patrocinio legale giudiziale e stragiudiziale”;
- stipulare con uno o più professionisti, una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o per più entrate, purché siano rispettati i tariffari minimi di legge;
- affidare il servizio di assistenza in concessione a soggetto esterno se ed in quanto concessionario della gestione, accertamento e riscossione dei tributi comunali che vi provvederà tramite professionisti di fiducia.

3. L'Ente, per tutte le controversie di competenza della giurisdizione tributaria, può accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte ai sensi e con gli effetti dell'art. 48 e ss. del D.lgs. n. 546/1992.

Articolo 21

Autotutela



COMUNE di ARDEA

Città Metropolitana di Roma Capitale

1. Il Comune, nella persona del Dirigente o del Funzionario Responsabile del servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, ovvero il soggetto incaricato del servizio, può annullare, totalmente o parzialmente, il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. Il ricorso all'autotutela è possibile anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo nei casi di palese illegittimità dello stesso e, in particolare, nelle ipotesi di:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) evidente errore logico;
- d) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- e) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
- f) sussistenza dei requisiti per la fruizione dei regimi agevolativi, precedentemente negati;
- g) errore sul presupposto del tributo.

3. Il provvedimento di annullamento deve essere adeguatamente motivato per iscritto e ne va data comunicazione al contribuente nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende l'eventuale controversia.

4. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo della soccombenza;
- e) orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia.

Qualora da tali analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite il funzionario, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento.

5. Non è consentito l'annullamento d'ufficio per i motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.



COMUNE di ARDEA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Articolo 22

Accertamento con adesione

1. Al fine di evitare il contenzioso e di stabilire un rapporto con il contribuente improntato sui principi di collaborazione e trasparenza, è applicato nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal D.lgs. n. 218/97, in quanto compatibili, e come disciplinato dall'apposito Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28/02/2000, al quale per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si rimanda.
2. Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale nelle forme previste dall'art. 63, del D.P.R. 29 settembre 1973 n.600.
3. La definizione dell'accertamento con adesione si basa, oltre che sulla valutazione degli elementi di cui all'art. 20, anche sui seguenti:
 - a) totale erroneità dei presupposti sulla base dei quali sono radicati gli atti tributari;
 - b) esistenza di elementi di fatto, giuridici e/o normativi che danno diritto a riduzioni/agevolazioni dal momento della maturazione del relativo requisito o del presupposto;
 - c) errore sull'entità delle superfici tassabili o sulle risultanze catastali;
 - d) circostanze di fatto e di diritto che incidono sulla quantificazione del valore delle aree edificabili tenuto conto degli strumenti urbanistici esistenti e delle reali potenzialità edificatorie, nonché di eventuali pronunciamenti da parte di autorità giurisdizionali;
 - e) orientamenti giurisprudenziali contrastanti o potenziale soccombenza nell'eventuale giudizio che potrebbe essere incardinato in ordine alla specifica controversia;
 - f) vizi nel procedimento di notificazione;
 - g) grave difetto di motivazione;
 - h) irregolarità formale del procedimento di accertamento.



COMUNE di ARDEA

Città Metropolitana di Roma Capitale

4. L'accertamento definito in adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
5. E' ammessa ulteriore attività accertativa solo qualora il Comune venga a conoscenza di elementi nuovi e sconosciuti alla data della sottoscrizione del verbale di adesione.

Articolo 23

Reclamo e Mediazione

1. Ai sensi dell'art. 17-bis, del D.lgs. n. 546/92 e s.m.i, per le controversie di valore non superiore a 50.000/00 euro, il ricorso notificato all'Ente produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
2. Per valore delle controversie si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato.
3. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
4. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili.

Articolo 24

Procedimento relativo al reclamo/mediazione

1. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data della sua notifica al Comune; termine entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
2. Il termine, fissato in 30 giorni, per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 1.
3. Nei procedimenti di reclamo/mediazione l'Amministrazione Comunale è rappresentata dal Funzionario Responsabile del Tributo.
4. L'ufficio destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, può formulare d'ufficio una propria proposta.
5. Le valutazioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della proposta di mediazione sono fondate sugli elementi di cui al precedente art 22, comma 3, del presente Regolamento, nonché avuto



COMUNE di ARDEA

Città Metropolitana di Roma Capitale

riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.

6. La procedura si conclude con la sottoscrizione del verbale di accordo o non accordo sulla proposta.

Articolo 25

Perfezionamento della procedura del reclamo/mediazione

1. La mediazione si perfeziona:

- a. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, con il versamento, entro il termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata, nel caso il contribuente opti per il pagamento rateale. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni previste per l'accertamento con adesione di cui all'art. 22, del presente Regolamento, avendo riguardo allo specifico Regolamento che ne disciplina l'Istituto approvato dal Consiglio Comunale con propria Delibera n. 17, del 28.02.2000.
- b. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

2. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge.

3. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui all'art. 24, comma 1, del presente Regolamento, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

TITOLO 5

DIRITTO D'INTERPELLO

Articolo 26



COMUNE di ARDEA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Diritto d'Interpello

1. Il diritto d'interpello del contribuente in materia di tributi comunali, è disciplinato dall'Articolo 11, della Legge 212/2000, concernente "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente" e dal D.lgs. n. 156/2015, recante "Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario".
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.
3. Ai fini del presente Titolo, per «Comune» si intende l'Ufficio Tributi.

Articolo 27

Presentazione dell'istanza di interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello.
2. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
3. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
4. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'art. 30, del presente Regolamento.
5. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.



COMUNE di ARDEA

Città Metropolitana di Roma Capitale

6. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano al protocollo, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.

7. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Articolo 28

Contenuto dell'istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

- a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
- b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
- c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
- d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

4. L'istanza è inammissibile se:

- a) è priva dei requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b);



COMUNE di ARDEA

Città Metropolitana di Roma Capitale

- b) non è presentata preventivamente, ai sensi dell'art. 27, comma 5, del presente Regolamento;
- c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'Art. 27, comma 1, del presente Regolamento;
- d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica di questionari;
- f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, del presente articolo, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Articolo 29

Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.
2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere al contribuente, una sola volta, di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al comma 1 del presente articolo si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di 30 (trenta) giorni comporta la rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
3. Le risposte fornite dal Comune sono pubblicate sul sito istituzionale dell'ente.

Articolo 30

Efficacia della risposta all'istanza di interpello



COMUNE di ARDEA

Città Metropolitana di Roma Capitale

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.
2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'art. 29, comma 1, del presente Regolamento, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
3. Sono nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.
4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

TITOLO 6 - NORME FINALI

Articolo 31

Clausola di adeguamento automatico e dinamico

1. E' previsto l'adeguamento dinamico all'evoluzione normativa nazionale e comunitaria in tutti gli ambiti oggetto del presente Regolamento, in particolare in materia tributaria, laddove applicabile agli enti locali.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 32

Vigenza

1. Le norme del presente regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2020.



COMUNE di ARDEA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Articolo 33

Norma finale

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.